



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**DECRETO n. 65 del 19.06.2012**

Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010

**OGGETTO: Accordo tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per la definizione delle pendenze e contenziosi in essere**

**PREMESSO** che:

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007, la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo Attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004, n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2009, il Governo ha nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222, e s.m.;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/09;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, al punto d) è richiamata la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012, il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad Acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con riferimento – tra gli altri – al punto d) elencato nella medesima deliberazione;

**PREMESSO**, altresì,

- che l'art. 41 della Legge 833/78 ha stabilito, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, che i rapporti delle UUSSLL con gli ospedali religiosi classificati debbano essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi-tipo approvati dal Consiglio dei Ministri con decreto del 18 luglio 1985 e che nella dotazione finanziaria delle UUSSLL si debba tener conto di dette convenzioni, sancendo l'obbligatorietà del convenzionamento;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali "*classificati*" all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, prevedendo altresì che i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel sancire che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto legislativo alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona, dispone che le "*... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies*";
- che l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni stabilisce:
  - al comma 2-quater, che "*... Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis*";
  - al comma 2-quinquies, poi, che "*...in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*";
- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese, con DPGR n.ro 3802 del 6 aprile 1993 è stato classificato ai sensi dell' articolo 1 della legge 132/1968 quale Ospedale Generale di Zona ed equiparato, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici;
- che i rapporti tra l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese ed il Servizio Sanitario Regionale sono stati regolati da un atto convenzionale stipulato con la ex USL 45 (attualmente: ASL Napoli 1) in data 29 ottobre 1994;
- che con delibera n. 2005 del 16 dicembre 2008 la Giunta Regionale approvò una proposta di Accordo per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese - ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii, stabilendo il limite di spesa in coerenza con i limiti complessivi già stabiliti per gli Ospedali Classificati dalla DGRC n. 1268/08;
- che, in seguito alla mancata adesione da parte di Villa Betania alla proposta di accordo approvata dalla DGRC n. 2005/2008, attraverso successivi incontri con la Regione si giunse a

definire una intesa limitata alla remunerazione omnicomprensiva da riconoscersi all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per l'attività di assistenza sanitaria erogata negli esercizi 2008 e 2009, con espressa rinuncia di Villa Betania a qualsiasi contenzioso nei confronti della Regione Campania, relativamente agli aspetti di natura economica dei medesimi esercizi;

- che tale intesa, sottoscritta dalla Regione e da Villa Betania si tradusse in un atto convenzionale stipulato in data 9 novembre 2009, ratificato dal decreto n. 11 del 17 novembre 2009 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro;
- che l'accordo ratificato con decreto del Commissario ad acta n. 11/2009, nel disciplinare lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania per gli esercizi 2008 e 2009, aveva previsto che, nelle more della fase di rinnovo contrattuale, gli acconti mensili sarebbero stati erogati sulla base della remunerazione omnicomprensiva stabilita dal decreto commissariale n. 11/2009 per l'anno 2009 (pari ad euro 32.700.000);

## CONSIDERATO

- che il Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con parere n. 29 – P del 23/2/2010, tenuto conto che si trattava di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, prese atto del sopra citato decreto commissariale n. 11/2009, richiamando la necessità che *"... per l'esercizio 2010 e successivi si applichi quanto disposto dal Dlgs 502/92 riguardo agli ospedali classificati, con l'esclusione cioè di finanziamenti forfettari e che gli importi da definirsi siano coerenti con il programma operativo di cui all'articolo 13, comma 14 dell'intesa del 3 dicembre 2009"*;
- che, successivamente, la Giunta Regionale con delibera n. 341 del 19/3/2010 approvò un nuovo schema di accordo tra Regione Campania e Villa Betania per gli esercizi 2010 – 2012, assegnando all'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese una remunerazione complessiva per gli esercizi 2010 – 2011 - 2012 rispettivamente pari a € 38.750.000, € 39.980.000 ed € 41.270.000 alle condizioni specificate nell'accordo allegato a detta delibera;
- che la stessa DGRC n. 341/2010, tuttavia, subordinò la propria esecuzione ed efficacia alla approvazione della stessa da parte dei Ministeri dell'economia e della salute ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell' Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, stipulato il 13 marzo 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004;
- che il Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con parere n. 134 – P del 14/6/2010, espresse sulla DGRC 341/2010 i seguenti rilievi:
  - 1) *"... il provvedimento è di competenza del commissario ad acta e non della giunta regionale, quindi deve essere riproposto dal commissario ad acta;"*
  - 2) *il finanziamento per gli anni 2010 - 2012 così come indicato si configura nuovamente come finanziamento forfetario. Occorre che il provvedimento commissariale specifichi la quota destinata a remunerare le prestazioni nella misura prodotta e le quote assegnate, in forma diversificata, alle diverse funzioni richieste a Villa Betania;*
  - 3) *deve essere dimostrata la compatibilità economico-finanziaria dell'incremento del finanziamento con quanto previsto dal programma operativo di cui all'art. 13, comma 14, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 ..."*;

e comunicò di restare *"... in attesa del provvedimento commissariale che dovrà tener conto dei rilievi svolti in narrativa"*;

**DATO ATTO**

- che con decreto commissariale n. 52 del 5 luglio 2011 è stato approvato il “*Pre Accordo tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese*”, firmato il 15 Giugno 2011 ed allegato al medesimo decreto n. 52/2011, costituendone parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati definiti per l'anno 2011, a modifica di quanto previsto nella DGRC n. 341/2010, i seguenti corrispettivi per un importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 37.800.000,00:
    - a) la remunerazione dei volumi di produzione in regime di ricovero, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni e per rimborso dei farmaci (FILE F), nel limite massimo di euro 31.000.000;
    - b) la remunerazione forfettaria di euro 400.000 per la funzione di Pronto Soccorso di II livello, inserito nella rete regionale dell'emergenza – urgenza SIRES – 118;
    - c) una quota massima di euro 3.980.000 a titolo di remunerazione degli accessi al P.S. non seguiti da ricovero, valorizzati a 90 euro ciascuno, con esclusione dei codici bianchi e compresa l'Osservazione Breve Intensiva;
    - d) una quota massima di euro 1.620.000 a fronte dei maggiori costi indotti dalla funzione delle terapie intensive, in misura pari ad euro 90.000,00= annui per posto letto di terapia intensiva;
    - e) euro 800.000 quale incentivo per la complessità della casistica trattata dalla struttura inserita nell'ambito della rete SIRES – 118; detto importo, in sede di liquidazione, sarà concesso per intero a condizione che l'incidenza percentuale del valore tariffario dei DRG di alta complessità (peso > 2,5 e/o qualificati come tali nell'ambito della TUC) si mantenga uguale o superiore al 95% della media del biennio 2009 – 2010; nel caso in cui risulti inferiore, l'incentivo sarà decurtato proporzionalmente; in ogni caso, l'incentivo di cui al presente punto, sommato al fatturato per ricoveri di cui ala lettera a), non potrà determinare una situazione nella quale il valore tariffario complessivo dei DRG superi i massimi di cui al DM 30/06/97: in tale eventualità l'incentivo di cui al punto presente sarà ridotto nella misura necessaria a rispettare tale limite massimo;
- stabilendo, altresì, che eventuali sforamenti e sotto utilizzi degli importi riportati alla lettera a) ed alla lettera c) siano compensabili tra di loro;
- che le modalità di remunerazione per l'esercizio 2011, previste dal suddetto Pre Accordo del 15 giugno 2011 sono state oggetto di una richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con parere n. 281 – P del 1/9/2011; chiarimenti che sono stati forniti dal Sub Commissario ad acta con nota prot. 5284/C del 27/9/2011, inserita sul Flusso Documentale del Piano di Rientro in pari data con prot. n. 314;

**CONSIDERATO**

- che le modalità di remunerazione per l'esercizio 2011, approvate dal citato decreto commissariale n. 52/2011, con separato decreto commissariale sono confermate anche per l'esercizio 2012 con marginali modifiche;

**CONSIDERATO, altresì,**

- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese è creditore della ASL Napoli 1 Centro di euro 7.205.622,45= per competenze 2006 – 2008 riconosciute liquide ed esigibili dalla ASL con nota prot. n. 8368 del 28/2/2012 e dettagliatamente riportate nell'allegato n. 1;
- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese ha dichiarato la propria disponibilità a rinunciare a tutti gli annosi contenziosi incardinati con la Regione e con la ASL Napoli 1 Centro, dettagliatamente elencati al comma 1 dell'art. 2 dello

schema di accordo allegato al presente decreto e nell'allegato B "*Elenco Contenziosi*", a condizione che la Regione:

- a) si accoli il pagamento dei suddetti crediti verso la ASL Napoli 1 Centro entro 90 giorni dalla data di stipula dello schema di accordo allegato;
  - b) riconosca a Villa Betania un indennizzo forfettario onnicomprensivo, a fronte di ogni altra richiesta, pretesa o diritto e, in particolare, ad estinzione di tutto quanto elencato al comma 1 dell'art. 2 dello schema di accordo allegato e nell'allegato B "*Elenco Contenziosi*", di euro 28.000.000,00= (ventotto milioni), da pagarsi in quattro rate, di cui la prima di euro 10.000.000,00= entro la fine del mese successivo a quello di stipula dell'accordo, e le successive, ciascuna di euro 6.000.000,00=, entro la fine del quarto, dell'ottavo e del dodicesimo mese successivo alla stipula dell'accordo allegato;
- che l'indennizzo forfettario convenuto è ampiamente inferiore rispetto al valore complessivo delle pretese di Villa Betania, ammontanti a circa euro 147 milioni, come dettagliatamente esposto nell'allegato n. 2; e risulta sensibilmente inferiore anche alla valorizzazione delle prestazioni e delle funzioni in contenzioso per extra tetto, qualora i criteri di remunerazione a prestazione ed a funzione, riconosciuti dall'esercizio 2011 con il decreto commissariale n. 52/2011, fossero applicati agli esercizi dal 1995 al 2007, nonché al 2010 (tutte annualità per le quali, come esposto nell'allegato B "*Elenco Contenziosi*", Villa Betania ha contenziosi in corso e, quindi, non si applica la prescrizione);

## VISTO

- il parere prot. n. 142639 del 24 febbraio 2012, espresso dall'Avvocatura Regionale previa richiesta del Sub Commissario ad acta con nota prot. 885/C dell'8 febbraio 2012;

## RITENUTO , pertanto,

- di procedere alla approvazione dello schema di accordo allegato;
- che con successivo decreto potranno essere recepite eventuali prescrizioni, in ordine ai contenuti del presente provvedimento, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze potrebbero emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualficazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;

## DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

Di **APPROVARE**, gli uniti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- 1) Schema di "*Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per la definizione delle pendenze e contenziosi in essere*";
- 2) Sub B) "*Elenco Contenziosi*": dettaglio di tutto il contenzioso pendente tra Villa Betania, la Regione Campania e l'ASL Napoli 1 Centro, oggetto di rinuncia ai sensi dell'art 2 dello schema di accordo allegato;
- 3) Le tabelle che costituiscono gli allegati n. 1 e n 2 allo schema di accordo ed al presente decreto.

Di **NOTIFICARE** il presente decreto ai Commissario Straordinario della ASL Napoli 1 Centro ed al Legale Rappresentante dell'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese.

Di **DARE ATTO** che, come stabilito nell'art. 2, comma 5, dello schema di accordo allegato, l'efficacia integrale dello stesso è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti

dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare in merito al presente atto ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnate a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo dell'accordo.

Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'A.G.C. n. 19 P.S.R., all'A.G.C n. 20 Assistenza Sanitaria per le rispettive competenze ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro

Il Sub Commissario ad Acta  
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore della A.G.C. 19  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore della A.G.C. n. 20  
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del S.E.F.  
Dott. G.F. Ghidelli

***Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra Regione Campania e Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese per la definizione delle pendenze e contenziosi in essere***

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_ del mese di giugno, in Napoli, presso la sede della Regione Campania in Via S. Lucia, 81,

sono presenti

L'On. Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, codice fiscale e partita IVA: 80011990639, in qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010), domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Campania;

e

La Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese, con sede in Napoli, Via Argine 604, codice fiscale e partita IVA 06408500632, titolare dell'”Ospedale Evangelico Villa Betania” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, giusto documento di identità allegato in copia al presente atto.

Le parti, come sopra individuate,

**Premesso**

- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese con DPGRC n° 3802 del 6 aprile 1993 è stato classificato ai sensi dell'art. 1 della legge 132/1968 quale Ospedale Generale di Zona;
- che l'art. 41 della Legge 833/78, nel confermare l'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, stabilì che i rapporti delle UUSLL con gli ospedali religiosi classificati dovessero essere regolati da apposite convenzioni, in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, e che nella dotazione finanziaria delle UUSLL si dovesse tener conto di dette convenzioni, sancendo l'obbligatorietà del convenzionamento;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali “classificati” all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le modalità previste nello stesso articolo, prevedendo altresì che i requisiti tecnico – organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto, nonché a quelli di cui agli art. 4 e 7 della legge 412/91 e sono approvati con DM Sanità;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel sancire che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto legislativo alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona, dispone che le “... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies”;

- che l'art. 8-quinquies del DLGS 502/92 e s.m.i. al comma 2 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate;
- che l'art. 79 della legge n. 133/2008 ha integrato l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo:
  - al comma 2-quater, che “ ... *Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis*”;
  - al comma 2-quinquies, poi, che “...*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*”;
- che la legge regionale n. 24 del 19.12.2006, al paragrafo 4.2.3 denominato “*Le Caratteristiche funzionali degli Ospedali*” prevede che “... *concorrono all'assistenza sanitaria pubblica della Regione Campania gli Ospedali religiosi classificati. Tali ospedali, inseriti nella rete dell'emergenza, vanno assimilati esclusivamente per le funzioni attribuite nel presente Piano alle strutture sanitarie pubbliche. La Regione stipula con i singoli ospedali accordi in relazione all'attività svolta, al contesto territoriale nel quale operano ed all'impegno nel settore dell'emergenza nell'ambito di quanto previsto dalle ... norme sull'accreditamento istituzionale*”;
- che il vigente Piano Ospedaliero Regionale, approvato dal decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro n. 49 del 27 settembre 2010, individua l'Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli tra i presidi del II livello della rete dell'emergenza;

**Considerato:**

- che i rapporti tra l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania ed il Servizio Sanitario Regionale sono attualmente regolati dall'accordo stipulato con la Regione Campania il 7 luglio 2011, in conformità allo schema approvato dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro con decreto n. 52 del 5 luglio 2011;
- che l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania, in forza della DGRC n. 478 del 25.3.2004, è remunerato con le tariffe di cui all'allegato 2 della DGRC n. 7269/2001;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2009, il Governo ha nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222, e s.m.i.;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire

nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/09;

- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, al punto d) è richiamata la "*definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012, il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad Acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con riferimento – tra gli altri – al punto d) elencato nella medesima deliberazione;

#### **Visto**

- il parere prot. n. 142639 del 24 febbraio 2012, espresso dall'Avvocatura Regionale previa richiesta del Sub Commissario ad acta con nota prot. 885/C dell'8 febbraio 2012;

#### ***tutto quanto sopra premesso e considerato,***

tra la Regione Campania e l'Ospedale Evangelico di Napoli della Fondazione Evangelica Betania della Tavola Valdese si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2**

1. Con il presente accordo Villa Betania, la Regione e, per quanto di competenza, la ASL Napoli 1 Centro, intendono definire tutte le controversie ancora pendenti, di seguito elencate:

- a) residui debiti della ASL Napoli 1 Centro per euro 7.205.622,45=, di cui euro 5.465.162,95= da pagare al cessionario INPS ed euro 1.740.459,50= da pagare a Villa Betania, come da dettaglio esposto nell'allegato n. 1;
- b) fatture contestate dalla ASL Napoli 1 Centro per euro 4.930.945,32=, relative a contenzioso per tetti di spesa 2006, 2007 e 2008, controlli sull'appropriatezza e interessi di mora, come da dettaglio esposto nell'allegato n. 2;
- c) ammontare dei corrispettivi per l'esercizio 2010, riconosciuti dalla Regione in via provvisoria per lo stesso importo dell'esercizio 2009 (euro 32.700.000) e richiesti da Villa Betania per l'importo di euro 38.750.000 di cui alla DGRC n. 341/2010, con una differenza in più di euro 6.050.000, fatturati da Villa Betania alla Regione (v. allegato n. 2);
- d) fatture contestate dalla ASL Napoli 1 Centro per euro 6.912.542,56=, addebitati da Villa Betania a titolo di rimborso della indennità di esclusiva dei medici per gli esercizi 2001 – 2007, come da dettaglio esposto nell'allegato n. 2;
- e) euro 81.931.721,00= (oltre interessi e spese) richiesti da Villa Betania a titolo di mancata remunerazione per gli esercizi dal 1995 al 2007 degli accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero, delle relative prestazioni e della Osservazione Breve Intensiva, di cui euro 44.053.840,00= riconosciuti da un lodo arbitrale contro il quale pende giudizio di Appello: cfr. allegato n. 2 e allegato B);

- f) euro 9.615.091,79= per pretesa mancata estensione a Villa Betania dell'incremento tariffario del 7% riconosciuto alle case di cura private dalla DGRC n. 1573/04 (v. allegato n. 2);
- g) euro 35.504.759,71= per richiesta di riconoscimento maggiori costi 1995 – 2007 dei reparti di terapia intensiva, non remunerati dalle tariffe DRG (v. allegato n. 2);
- h) euro 2.431.856,00= per interessi al 31.12.2007, oltre interessi per i periodi successivi (v. allegato n. 2).

2. A fronte della rinuncia di Villa Betania sia verso la Regione che verso la ASL di Napoli 1 Centro, espressa con la sottoscrizione del presente atto, a qualsiasi diritto, pretesa, lite insorta o insorgenda, azione legale o giudizio concluso, in corso o non ancora intrapreso, in ordine alla remunerazione della attività svolta fino alla stipula del presente accordo, compresa ogni controversia in merito alla applicazione dei limiti di spesa, nonché per arretrati di pagamento, interessi, spese legali, indennizzi, rivalutazione monetaria ed ogni e qualsiasi altro onere o spesa e, quindi, a fronte della espressa rinuncia a tutte le richieste elencate al comma precedente, nonché (con spese compensate) a tutti i giudizi pendenti, in qualsiasi ordine e grado, con espresso riferimento – tra gli altri - a quelli compresi nell'allegato B al presente accordo, nonché in particolare a fronte della rinuncia al lodo arbitrale di euro 44.053.840,00= ed all'opposizione all'Appello per le eccezioni di rito, nonché a qualsiasi proposizione futura di eventuali giudizi vertenti sul medesimo oggetto, la Regione con il presente atto:

- a) si accolla il pagamento entro 90 giorni dalla data odierna degli insoluti di cui alla lettera a) del comma precedente, con riserva di compensare l'esborso con la ASL Napoli 1 Centro a valere su qualsiasi rimessa futura;
- b) riconosce a Villa Betania un indennizzo forfettario onnicomprensivo, a fronte di ogni altra richiesta, pretesa o diritto e, in particolare, ad estinzione di tutto quanto elencato al comma precedente alle lettere da b) ad h), di euro 28.000.000,00= (ventotto milioni), che sarà pagato dalla Regione a Villa Betania in n° 4 (quattro) rate, di cui la prima di euro 10.000.000,00= (dieci milioni) entro la fine del mese successivo a quello di stipula del presente accordo, e le successive, ciascuna di euro 6.000.000,00= (sei milioni), entro la fine del quarto, dell'ottavo e del dodicesimo mese successivo alla stipula del presente accordo.

3. Qualora Villa Betania non rispetti gli obblighi di cui al punto 2 del presente articolo (rinuncia al contenzioso) e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida ad adempiere che la Regione provvederà – in tal caso - ad inviare con Raccomandata A.R., la Regione Campania ha facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e seguenti c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni, con diritto della Regione di ottenere la restituzione delle rate dell'indennizzo di cui alla lettera b) del comma precedente, già corrisposte alla data di risoluzione, a mezzo compensazione con qualsiasi debito presente, passato o futuro della Regione e/o della ASL Napoli 1 Centro vs. Villa Betania.

4. Per ogni controversia riguardo l'attuazione del presente accordo le parti potranno adire, per quanto di specifica competenza, il Tribunale Amministrativo Regionale o il Tribunale Civile di Napoli, con espressa esclusione della possibilità di compromettere la controversia per arbitri.

5. Le parti si danno atto che l'efficacia integrale del presente accordo è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare in merito al presente atto ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualficazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnano a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo del

presente accordo. Qualora entro tre mesi dalla data odierna non si realizzi la piena efficacia del presente accordo (o delle sue eventuali integrazioni e modifiche) ciascuna delle parti potrà recedere dallo stesso. In tale eventualità, tutti i pagamenti effettuati dalla Regione ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo si intenderanno effettuati in acconto dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza sanitaria correntemente erogate dal Villa Betania.

Napoli, li \_\_\_\_ giugno 2012

Per l'Ospedale Evangelico di Napoli della  
della Fondazione Evangelica Betania  
della Tavola Valdese

Per la Regione Campania  
Il Commissario ad acta per la  
Prosecuzione del Piano di  
Rientro del Settore Sanitario:

On. Stefano Caldoro

\_\_\_\_\_

*Si esprime parere favorevole:*

Il Sub Commissario ad acta  
Dott. Mario Morlacco

Limitatamente a quanto di competenza, per adesione il presente accordo viene sottoscritto dal:

Commissario Straordinario della  
ASL Napoli 1 Centro

Gen. Maurizio Scoppa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti espressamente approvano le clausole contenute negli articoli 2,6,8, e 9.

Per l'Ospedale Evangelico di Napoli della  
della Fondazione Evangelica Betania  
della Tavola Valdese

Per la Regione Campania  
Il Commissario ad acta per la  
Prosecuzione del Piano di  
Rientro del Settore Sanitario:

On. Stefano Caldoro

\_\_\_\_\_

Limitatamente a quanto di competenza:

Commissario Straordinario della  
ASL Napoli 1 Centro

Gen. Maurizio Scoppa

|               |  | (A)                 | (B)  |  |                  |
|---------------|--|---------------------|--|--|------------------|
| Anno          | INSOLUTI che la Regione si accolla e pagherà a Villa Betania per conto della ASL Napoli 1 Centro | INSOLUTI            | Riferimenti fatture e NOTE, giusta comunicazione della ASL Napoli Centro prot. n. 8368 del 28 febbraio 2012  | di cui CEDUTO a terzi e NON PAGATO dalla ASL | ENTE CESSIONARIO |
| 2006          | DEGENZE APRILE   | 2.250.000,00        | Fattura n. 15473/2006  | 2.250.000,00                                 | INPS             |
|               | IDEM   | -1.101.779,70       | Mandato n. 1448/11 su Ordinanza del Tribunale di Napoli 1562/10 a favore di Guerra / Liguori: pignoramento in danno emesso sulla fattura n. 15473/06 | -1.101.779,70                                |                  |
| 2006          | DEGENZE MAGGIO   | 2.300.000,00        | Fattura n. 18459/2006  | 2.300.000,00                                 | INPS             |
| 2006          | DEGENZE MAGGIO SALDO   | 140.711,24          | Fattura n. 23196/2006  | 140.711,24                                   | INPS             |
| 2006          | DEGENZE AGOSTO   | 1.875.276,14        | Fattura n. 27993/2006  | 1.875.276,14                                 | INPS             |
| 2006          | DEGENZE AGOSTO SALDO   | 955,27              | Fattura n. 28724/2006  | 955,27                                       | INPS             |
| 2006          | SALDO SPECIALISTICA CONVENZIONATA  | 482.861,34          |  |  |                  |
| 2008          | SALDO DEGENZE  | 481.350,10          |  |  |                  |
| 2008          | SALDO FINANZIAMENTO 2008   | 776.248,06          | Fattura n. 11510/2010  |  |                  |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>7.205.622,45</b> |  | <b>5.465.162,95</b>                          | INPS             |

| Anno   | RICHIESTE di VILLA<br>BETANIA in<br>CONTENZIOSO   | ALTRO<br>FATTURATO (in<br>contenzioso e<br>NON pagato) | Altre richieste del<br>NON FATTURATE<br>(in contenzioso e<br>non pagate) | NOTE  | Subtotale     | TOTALE                |
|--------|---|--|--|---|---------------|-----------------------|
| 2006   | DECURTAZIONE PER TETTI DEGENZE  | 2.565.193,10   |  | Tetto di spesa 2006   | 2.565.193,10  |                       |
| 2006   | RESIDUO SPECIALISTICA   | 29.394,73  |  | Tetto di spesa 2006   | 29.394,73     |                       |
| 2007   | DECURTAZIONE PER TETTI DEGENZE  | 1.581.917,84   |  | Tetto di spesa 2007   | 1.581.917,84  |                       |
| 2007   | RESIDUO SPECIALISTICA   | 55.599,15  |  | Tetto di spesa 2007   | 55.599,15     |                       |
| 2008   | RESIDUO SPECIALISTICA   | 212.403,13   |  | Tetto di spesa 2008   | 212.403,13    |                       |
| 2007   | DECURTAZIONI ASL SU DEGENZE   | 468.543,08   |  | Controlli appropriatezza  | 468.543,08    |                       |
| 2007   | INTERESSI DI MORA   | 17.894,29  |  | Interessi di mora   | 17.894,29     |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Tetti di spesa, controlli ASL e mora</b>   |               | <b>4.930.945,32</b>   |
|        |   |  |  | Differenza vs. DGRC<br>341/2010: nota VB del  | 6.050.000,00  |                       |
| 2010   | MAGGIORE CORRISPETTIVO 2010   | 6.050.000,00   |  | <b>Remunerazione esercizio 2010</b>   |               | <b>6.050.000,00</b>   |
|        | Subtotale   |  |  |   |               |                       |
| 2001   | Indennità di esclusiva dei medici   | 1.037.474,00   |  | FATT. 3800/2005   | 1.037.474,00  |                       |
| 2002   | Indennità di esclusiva dei medici   | 1.067.633,65   |  | FATT. 21403/2003  | 1.067.633,65  |                       |
| 2003   | Indennità di esclusiva dei medici   | 802.995,30   |  | FATT. 21370/2003  | 802.995,30    |                       |
| 2003   | Indennità di esclusiva dei medici   | 111.586,40   |  | FATT. 985/2004  | 111.586,40    |                       |
| 2003   | Indennità di esclusiva dei medici   | 48.091,85  |  | FATT. 2049/2005   | 48.091,85     |                       |
| 2004   | Indennità di esclusiva dei medici   | 971.029,57   |  | FATT. 2051/2005   | 971.029,57    |                       |
| 2005   | Indennità di esclusiva dei medici   | 945.666,58   |  | FATT. 400/2006  | 945.666,58    |                       |
| 2006   | Indennità di esclusiva dei medici   | 829.908,00   |  | FATT. 1780/2007   | 829.908,00    |                       |
| 2006   | Indennità di esclusiva dei medici   | 89.999,78  |  | FATT. 28040/2007  | 89.999,78     |                       |
| 2007   | Indennità di esclusiva dei medici   | 1.008.157,43   |  | FATT. 728/2008  | 1.008.157,43  |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Indennità di esclusiva</b>   |               | <b>6.912.542,56</b>   |
| 1995 - | Prestazioni di Pronto Soccorso non seguite<br>da ricovero, qualificate OBI - Osservazione |  |  | Lodo arbitrale del 23 luglio<br>2007 (escluso interessi,<br>oneri e spese)  |               |                       |
| 2003   | Breve Intensiva   | 44.053.840,00  |  |   | 44.053.840,00 |                       |
| 1995 - | Prestazioni di Pronto Soccorso non seguite<br>da ricovero qualificate "ACCESSI"           |  |  | Nota Villa Betania del 6<br>aprile 2011   |               |                       |
| 2003   |   | 12.000.000,00  |  |   | 12.000.000,00 |                       |
| 2004   | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero   | 5.714.920,00   |  |   | 5.714.920,00  |                       |
| 2005   | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero   | 6.399.386,00   |  | Nota Villa Betania del 28<br>aprile 2008, prot. n. 1122   | 6.399.386,00  |                       |
| 2006   | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero   | 6.724.251,00   |  |   | 6.724.251,00  |                       |
| 2007   | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero   | 7.039.324,00   |  |   | 7.039.324,00  |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero</b>  |               | <b>81.931.721,00</b>  |
| 2003   | Incremento 7% tariffe DRG   | 1.735.561,82   |  | Nota 1122/08: richiesta di<br>ottenere lo stesso  | 1.735.561,82  |                       |
| 2004   | Incremento 7% tariffe DRG   | 1.791.995,02   |  | incremento tariffario del 7%  | 1.791.995,02  |                       |
| 2005   | Incremento 7% tariffe DRG   | 1.893.482,42   |  | riconosciuto alle case di cura<br>private dalla DGRC 1573/04  | 1.893.482,42  |                       |
| 2006   | Incremento 7% tariffe DRG   | 2.028.459,53   |  |   | 2.028.459,53  |                       |
| 2007   | Incremento 7% tariffe DRG   | 2.165.593,00   |  |   | 2.165.593,00  |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Incremento tariffario ex DGRC 1573/04</b>  |               | <b>9.615.091,79</b>   |
| 1995 - |   |  |  | Nota di Villa Betania del 28<br>aprile 2008, prot. n. 1122:<br>richiesta di ottenere il<br>riconoscimento dei maggiori<br>costi (rispetto ai DRG)<br>sostenuti per i posti letto di<br>terapia intensiva neo natale,<br>cardiologica e di<br>rianimazione |               |                       |
| 2005   | MAGGIORI COSTI TIN 95 - 2005  | 12.755.625,00  |  |   | 12.755.625,00 |                       |
| 2006   | MAGGIORI COSTI TIN 2006   | 2.116.324,19   |  |   | 2.116.324,19  |                       |
| 2007   | MAGGIORI COSTI TIN 2007   | 2.327.978,00   |  |   | 2.327.978,00  |                       |
| 1998 - |   |  |  |   |               |                       |
| 2005   | MAGGIORI COSTI UTIC 98-2005   | 3.744.523,00   |  |   | 3.744.523,00  |                       |
| 2006   | MAGGIORI COSTI UTIC 2006  | 874.216,37   |  |   | 874.216,37    |                       |
| 2007   | MAGGIORI COSTI UTIC 2007  | 961.638,00   |  |   | 961.638,00    |                       |
| 2000 - |   |  |  |   |               |                       |
| 2005   | MAGGIORI COSTI UTIR 2000 - 2005   | 8.978.975,00   |  |   | 8.978.975,00  |                       |
| 2006   | MAGGIORI COSTI UTIR 2006  | 1.783.562,15   |  |   | 1.783.562,15  |                       |
| 2007   | MAGGIORI COSTI UTIR 2007  | 1.961.918,00   |  |   | 1.961.918,00  |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Maggiori Oneri P.L. Terapia Intensiva</b>  |               | <b>35.504.759,71</b>  |
| altro  | Interessi al 31.12.07   |  | 2.431.856,00   | Nota di Villa Betania n.<br>1122/08   | 2.431.856,00  |                       |
| altro  | Interessi dal 1.1.2008  |  | non quantificati   |   |               |                       |
|        | Subtotale   |  |  | <b>Interessi</b>  |               | <b>2.431.856,00</b>   |
|        | <b>TOTALE</b>   | <b>17.893.487,88</b>                                   | <b>129.483.428,50</b>  | <b>TOTALE CONTENZIOSO</b>   |               | <b>147.376.916,38</b> |

“Elenco Contenziosi”

## Contenzioso TAR Campania e Consiglio di Stato

- Ricorso al Consiglio di Stato n. RG 1188/2011, promosso dalla ASL Napoli 1 Centro per l'annullamento della sentenza del TAR Campania Sezione I n. 16830/2010, che ha accolto il ricorso promosso dalla Casa di Cura Villa Betania contro le note nn. 98143/07 e 98859/07 di applicazione all'ospedale ricorrente della regressione tariffaria per l'anno 2006, ai sensi della D.G.R.C. 16 giugno 2006 n. 800, rispettivamente per le prestazioni di laboratorio, in misura pari al 4,64%, e di radiologia diagnostica, per l'8,48%; nel primo caso è stata richiesta l'emissione di una nota di credito di € 7.236,19, nel secondo di € 31.653,60
- Ricorso al TAR Campania n. RG 951/08, promosso dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della DGRC n. 1853/2007 avente ad oggetto: *“Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale approvato con Deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007. Intervento progettuale n. 7. Ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera”* (la richiesta di sospensiva è stata rigettata con ordinanza n. 2008.01143)
- Ricorso al TAR Campania n. RG 4303/2007, promosso dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della DGRC 517/2007 avente ad oggetto: *“Volumi di prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti di spesa”* (la richiesta di sospensiva è stata rigettata con ordinanza n. 2007.02889)
- Ricorso al TAR Campania n. RG 2212/2006, promosso dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della DGRC 1843/2005 avente ad oggetto: *“Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 – 2008”*. (Villa Betania ha richiesto la fissazione dell'udienza)
- Ricorso al Consiglio di Stato n. RG 1138/2004 per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 7853/02 avente ad oggetto l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 6216 del 23.11.2001 di *“Determinazione del piano annuale dei volumi delle prestazioni in regime di accreditamento provvisorio e correlati ai limiti di spesa sostenibili in ragione d'anno per il 2001 e il 2002”*. (la sentenza del TAR aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dalle case di cura tra cui Villa Betania, rigettando le censure sull'illegittimità della retroattività della delibera impugnata per quanto riguarda il tetto di spesa per il 2001, sulla ragionevolezza dell'intervento regionale che non ha previsto limiti di spesa per le strutture pubbliche, motivo solo in parte accolto in primo grado; sulla tutela del affidamento e del canone della buona fede; sul difetto di partecipazione procedimentale). Il Consiglio di Stato, con ordinanza interlocutoria n. 1644 del 2008 ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alla prospettata *“equiparazione”* agli ospedali pubblici del SSN dell'Ospedale Evangelico. (non è stata fissata udienza)
- Ricorso al Consiglio di Stato promosso dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della sentenza del TAR Campania n. 3660/02 che ha respinto il ricorso per l'annullamento della deliberazione di G.R. n. 3098 dell'11.4.2000, con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe ospedaliere, già determinate con DGRC n. 8708/94, delle deliberazioni dell'Asl Na 1 recanti i numeri 1420 e 4332/2000 aventi ad oggetto la liquidazione del *saldo* dei corrispettivi dovuti alla ricorrente per le prestazioni rese negli anni 1998 e 1999 nella misura di £. 3.308.121.000 in riferimento al 1998 e nella misura di £.

“Elenco Contenziosi”

1.281.107.000 in riferimento all'anno 1999, nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento della somma di £. 5.016.752.865 per l'anno 1998 e di £. 6.790.679.000 per l'anno 1999 a titolo di differenza fra i corrispettivi fatturati per le prestazioni effettivamente rese e quelli come innanzi liquidati a mezzo delle delibere impugnate.

- Ricorso al Consiglio di Stato n. RG 1331/09 proposto dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2005 del 16 dicembre 2008, avente ad oggetto la proposta di accordo tra la Regione Campania e la Fondazione Evangelica Betania con l'unilaterale fissazione dei volumi massimi di prestazioni e relativi limiti di spesa per il periodo 2008-2010 e vincoli per la stipula degli accordi per gli anni pregressi; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva con ordinanza n. 00768/2009)
- Sentenza TAR Campania – Napoli - Sezione I n. 9805/2010, sul ricorso promosso dalla Casa di Cura Villa Betania per l'annullamento della nota prot. 88529/09 del 16.11.09 dell'ASL Napoli 1 Centro avente ad oggetto "*richiesta nota di credito per l'anno 2006 per euro 2.997.515,48*"; confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4251/2011
- Sentenza TAR Campania – Napoli - Sezione I n. 1394/2008, sui ricorsi promossi dalla Casa di Cura Villa Betania contro le delibere di Giunta Regionale di determinazione tetti di spesa per gli esercizi finanziari 2003-2006; confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2009.03263
- Atto di invito e diffida contro la Regione Campania e la ASL Napoli 1 centro per la liquidazione della somma di euro 2.997.515,48 per le prestazioni rese nell'anno 2006 e di euro 2.050.460,82 per l'anno 2007, in forza delle suddette sentenze definitive in merito al tetto di spesa 2006

## Contenzioso Tribunale Civile - Corte d'Appello

- Lodo Arbitrale 1444/06 per differenze tariffarie per prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero dal 1995 al 2003, contro il quale pende giudizio di Appello promosso dalla Regione Campania, n. R.G. 334/2008, rinviato per le conclusioni a luglio 2012. In attesa dell'esito del giudizio, la Regione ha ottenuto la sospensione della esecuzione.
- Atto di citazione presso il Tribunale Civile di Napoli promosso dalla casa di Cura Villa Betania contro la Regione Campania per indennità di esclusività per il personale medico anni 2002 – 2004, per un totale complessivo di Euro 3.001.343,22.